



*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

**Parere n. 514 del 9 ottobre 2023**

<b>Progetto:</b>	<p style="text-align: center;"><b>Parere Tecnico Proroga Provvedimento VIA</b></p> <p><b>Progetto di un impianto eolico da 39,1 MW da realizzarsi nel Comune di Calitri (AV) ai sensi dell'art. 23 del Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ID_VIP: 4853</b></p>
<b>Proponente:</b>	<p style="text-align: center;"><b>Parco Eolico di Calitri S.r.l.</b></p>

**La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS**

**1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

**RICHIAMATA** la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii recante “Norme in materia ambientale” (d’ora innanzi D. Lgs. n. 152/2006) e in particolare l’art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS).;
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020, del Ministro per la Transizione Ecologica n. 11 del 13 gennaio 2022, del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica n. 196 del 13 giugno 2023 e n. 286 in data 1° settembre 2023;

**RICHIAMATA** la disciplina dei procedimenti di valutazione ambientale, e in particolare:

- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e in particolare gli artt.23 - 25, Titolo III, Parte seconda che regolano la procedura di valutazione ambientale intesa ai sensi dell’art. 5, recante ‘*definizioni*’, comma 1, lettera b come “*il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l’elaborazione e la presentazione dello Studio di Impatto Ambientale da parte del Proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello Studio di Impatto Ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l’adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l’integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto*”; la procedura si conclude ai sensi dell’art. 5, recante ‘*definizioni*’, comma 1, lettera o come “*il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione dell’autorità competente in merito agli impatti ambientali significativi e negativi del progetto, adottato sulla base dell’istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere*”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 dicembre 2015, n. 308, recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017 recante “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*”;
- Linee Guida “*Environmental Impact Assessment of Projects Guidance on the preparation of the Environmental Impact Assessment Report (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU)*”;

- Linee Guida della Commissione Europea “*Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*”;
- Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza;
- Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D. Lgs. n. 152/2006, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per le Valutazioni Ambientali 2014;
- Delibera n. 54/2019 del 09/05/2019 del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente concernente “*Linea guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo*”;
- Linee Guida del SNPA approvate dal Consiglio SNPA in data 09/07/2019 per l’elaborazione della documentazione finalizzata allo svolgimento della valutazione di impatto ambientale, utili per la redazione e la valutazione degli studi di impatto ambientale per le opere riportate negli allegati II e III della parte seconda del D. Lgs. 152/2006, integrative dei contenuti minimi previsti dall’art. 22 e delle indicazioni dell’Allegato VII del D. Lgs. 152/2006;
- le Linee-guida ISPRA 2016 sulla Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario (V.I.I.A.S.).

**PREMESSO** che:

- con nota del 01/08/2019, acquisita con prot. DVA/20478 del 05/08/2019, la società Parco Eolico di Calitri S.r.l. (di seguito la società) ha chiesto alla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali - Divisione II – Sistemi di Valutazione Ambientale (di seguito la Divisione) una proroga di cinque anni di validità del Decreto di compatibilità ambientale n. 121 del 05/08/2014 emesso dalla Regione Campania – Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, in merito al progetto oggetto del presente parere;
- l’impianto eolico ha una potenza complessiva pari a 39,1 MW, pertanto, ai sensi del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, art. 22, lettera a) rientra nei progetti di competenza statale in quanto “*impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW*”;
- la società ha motivato la richiesta di proroga rappresentando tra l’altro che, in seguito a diversi ricorsi amministrativi e al fatto che “*l’ufficio espropri della Regione Campania non ha emesso il decreto di propria competenza [...] la società Parco eolico Calitri S.r.l. non ha potuto procedere alla realizzazione dell’impianto eolico*”;
- in seguito ad una richiesta di perfezionamento atti da parte della Divisione, la società, con nota del 28/10/2019 acquisita il 29/10/2019 con prot. n. DVA/28378 e con una seconda comunicazione del 28/10/2019, acquisita il 30/10/2019 con prot. DVA/28573, ha provveduto a perfezionare la richiesta di proroga, di cinque anni, del suddetto provvedimento di VIA inviando a tal fine la copia dello studio d’impatto ambientale e della documentazione progettuale già esaminata a suo tempo dalla Regione;
- la Divisione, con nota prot.n. DVA/28991 del 05/11/2019, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS (d’ora innanzi Commissione) con prot. CTVA/4249 del 05/11/2019, ha trasmesso la citata richiesta della società di voler rilasciare una proroga di cinque anni della validità del citato Decreto di compatibilità ambientale n. 121 del 05/08/2014 emesso dalla Regione Campania – Dipartimento della

Salute e delle Risorse Naturali, chiedendo alla scrivente: “*se, alla luce degli aggiornamenti forniti dalla medesima sullo stato dei luoghi, si possano ritenere confermate le valutazioni già effettuate in merito al progetto di cui trattasi nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale svolta dalla Regione Campania, conclusasi con provvedimento di VIA reso con DGR n. 121 del 05.08.2014 e se vi siano, quindi, le condizioni per prorogare di cinque anni detto provvedimento*”;

- la società con le suddette note del 28/10/2019 acquisita il 29/10/2019 con prot. n. DVA/28378 e con una seconda comunicazione del 28/10/2019, acquisita il 30/10/2019 con prot. DVA/28573 ha trasmesso la seguente documentazione:
  - ✓ Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 121 del 05/08/2014,
  - ✓ Relazione asseverata attestante lo stato dei luoghi e permanenza o modifiche delle caratteristiche del contesto ambientale rispetto a quelle esistenti al rilascio di parere di compatibilità ambientale,
  - ✓ Studio di impatto ambientale e documentazione progettuale esaminata dalla Regione,
  - ✓ Relazione stato attuale dei luoghi.
- questa Commissione, sulla base dell’analisi della documentazione depositata, ha reso il parere n. 88 in data 26 aprile 2021, nel senso della necessità di una rivalutazione del progetto;
- successivamente in data 8/11/2021 il proponente ha trasmesso alla Direzione Valutazioni Ambientali del MASE una richiesta di valutazione preliminare relativa a modifiche del progetto, il cui esito ha evidenziato la possibile presenza di impatti, anche in relazione alla presenza di una serie di siti di Rete Natura 2000 prossimi all’impianto, con conseguente esito nel senso della necessità di sottoposizione ad una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, comunicato al proponente con nota MiTE-2022-0030734 in data 10/03/2022;
- il Ministero della Cultura, sollecitato all’espressione del proprio parere in ordine alla proroga richiesta dal proponente in data 17/7/2023 e in ultimo in data 7/08/2023, infine ha reso parere prot. MASE 138925 in data 1/9/2023;
- la Direzione con nota prot. 155864 del 2/10/2023 ha quindi chiesto a questa Commissione , sulla scorta del parere tecnico istruttorio negativo reso dal MIC in ordine alla richiesta di proroga, stante “*il tempo intercorso tra l’acquisizione dei due pareri, ai fini della predisposizione del provvedimento di Proroga*”, di valutare se “*rivedere/integrare il proprio parere*”.

#### **RILEVATO** che:

- il progetto prevede la posa in esercizio di n. 17 aerogeneratori con pale con una potenza nominale prevista pari a 2,3 MW ciascuno, montati su torri ancorate su plinti corredati dalle relative strutture di asservimento quali, ad esempio, le viabilità di accesso esistenti e di progetto, i cavidotti interrati per il collegamento in AT, le cabine di sezionamento, le sottostazioni elettriche, le opere varie di asservimento. Le macchine sono del tipo Nordex N90 con altezza al mozzo di 80 m e lunghezza delle pale di 43,8 m;
- il sito oggetto dell’istruttoria interessa il territorio del comune di Calitri (AV), nella parte meridionale della Regione Campania, in Provincia di Avellino, nella zona posta al confine con la Regione Basilicata. Per l’esattezza gli aerogeneratori si collocano nel territorio compreso nel Comune di Calitri e quello di Andretta.

#### **CONSIDERATO** che

- il giorno 17/03/2021 si è tenuta telematicamente una audizione tra il Gruppo Istruttore ed il Proponente, secondo le modalità fissate dall'atto di indirizzo II del Presidente CTVA prot. 2505 del 12/08/2020;
- nel corso di tale riunione il Proponente ha dichiarato di avere in corso alcune valutazioni progettuali orientate alla rimodulazione della tipologia e del numero di aerogeneratori, in particolare riducendone il numero e prevedendo una taglia individuale più grande, mantenendosi in ogni caso al di sotto della potenza totale complessiva del parco di 30 MW;
- il Proponente ha dichiarato pertanto l'intenzione di avviare un nuovo Studio Preliminare Ambientale relativo ad un progetto differente insistente sul medesimo sito, la cui valutazione di impatto ambientale spetterebbe alla Regione;
- successivamente il Proponente ha effettivamente fatto ricorso alla Valutazione preliminare di cui all'art. 6 comma 9 del TUA, come evidenziato in premessa, relativamente a una variante progettuale nuovamente rientrante nella competenza nazionale in forza della taglia (n. 6 aerogeneratori, da 6,2 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 37,2 MW) e che detta valutazione non ha sortito esito favorevole: “Al riguardo, sulla base degli elementi informativi complessivamente forniti da codesta Società, e delle valutazioni illustrate nella nota tecnica prot. n. 16284/MiTE del 10.02.2022 predisposta da questa Divisione V, si ritiene che non possano escludersi impatti significativi derivanti dalla modifica progettuale in questione, e pertanto, che la stessa debba essere sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006”;
- che tale decisione è scaturita da considerazioni che attengono anche al rilievo della presenza, attorno all'impianto, di siti di Rete Natura 2000 in relazione ai quali viene semplicisticamente escluso un impatto, senza che siano presenti screening o altre valutazioni specifiche: la relazione illustrativa (elaborato I-EOL-E-CALI-PDF-RT001a-Relazione-tecnica-illustrativa) prodotta dal proponente in sede di verifica preliminare (pag. 22) si limita a riferire che “l'area, inoltre, non ricade in siti appartenenti alla Rete Natura 2000 e pertanto gli aerogeneratori non insistono su: ZPS, SIC, IBA e Parchi e riserve naturali”, pur nella consapevolezza della vicinanza a rete natura 2000 come emerge dalle tavole individuanti la posizione di tre ZSC (pagg. 23 e ss.)
- il parere reso dal MIC è di tenore negativo, ed in particolare rileva come “La documentazione visionata non è esaustiva e non approfondisce le modifiche intervenute nel quadro pianificatorio di riferimento, né tantomeno le introduzioni normative relative alle fonti di energia rinnovabile.

*In considerazione della vetustà del progetto dell'impianto rispetto alle più moderne tecnologie attualmente disponibili, il Proponente ha, inoltre, dichiarato di avere in corso alcune valutazioni progettuali orientate alla rimodulazione della tipologia e del numero di aerogeneratori, in particolare riducendone il numero e prevedendo una taglia individuale più grande.*

*Gli elaborati contenuti nell'Istanza sminuiscono in modo significativo le conseguenze che l'eventuale esecuzione del Parco Eolico provocherebbe nella zona coinvolta in quanto sprovvisti sia di una rappresentazione adeguata delle interazioni che l'esecuzione del Parco Eolico determina ai beni e territori di protezione attigui sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda e della Parte Terza (art. 142) del D.L.vo n. 42/2004 s.m.i., sia di una ricognizione approfondita degli stessi beni includendo tra questi anche le costruzioni rurali di interesse storico-testimoniale diffuse nell'ambito territoriale sopra descritto estesa anche alle relative "aree contermini".*

*Contrariamente a quanto descritto nella documentazione esaminata, in considerazione del contesto paesaggistico e del patrimonio culturale/testimoniale sopra descritti, si ritiene, invece, che la realizzazione dell'Impianto Eolico in oggetto nel suo complesso:*

*risulti particolarmente impattante nel paesaggio e di forte disturbo nelle vedute di insieme della zona dai e/o dei molteplici immobili, luoghi e/o siti tutelati poiché gravemente lesivo del paesaggio naturale, con specifico riferimento alle aree interessate direttamente e/o indirettamente dalle opere ed assoggettate a tutela ai sensi dell'art. 142 del D.h.vo n. 42/2004 s.m.i. (comma 1°, lettere c - g - m) ancor più in considerazione che le installazioni incidono in maniera negativa anche sul singolare skyline dei rilievi collinari-montani; stravolga la morfologia dei luoghi, i diversi aspetti peculiari e relazioni che, nell'insieme, determinano sia l'equilibrio tra le varie componenti, sia la valenza dell'ambito territoriale che, come sopra riferito, preserva, tuttora, una singolare unitarietà fisica, vocazionale e paesaggistica. A causa dell'ubicazione scelta e della rilevante portata degli elementi ed opere proposte, le forti, quanto impattati, alterazioni si ripercuoterebbero globalmente nell'ambito territoriale in questione e che non potrebbero essere sufficientemente mitigabili, né a tutti gli effetti ripristinati alla dismissione dell'Impianto; comprometta sostanzialmente la naturalità e l'unitarietà del contesto territoriale e, conseguentemente del paesaggio, nel quale notevole è la presenza di boschi come peculiare è l'alternarsi degli stessi a rade e/o ad appezzamenti coltivati, ma altrettanto importanti sono le intrinseche relazioni con gli edificati e, in generale con il patrimonio culturale e storico-testimoniale; non documenti con il necessario approfondimento la rappresentazione dei luoghi come la reale portata delle interazioni che l'esecuzione dell'impianto determina per gli aspetti di competenza e, principalmente, in merito alla tutela del paesaggio.”*

## **RILEVATO E CONSIDERATO che**

### **i) valutazione di incidenza**

- il progetto proposto dallo studio di impatto in esame si trova a circa **4,5 chilometri dall'area SIC “Laghi di Conza della Campania”**, codice IT8040007, a circa 7 chilometri dall'area SIC “Bosco di Guardia Lombardi e Andretta”, codice IT8040004 e a circa **1,5 chilometri dall'area SIC “Bosco di Zampaglione”**, codice IT8040005;
- nella nota tecnica a corredo della verifica preliminare si legge che *“dalla Relazione illustrativa si evince che dal relativo elaborato tematico (Elaborato I-EOL-ECALI-PDF-CDV-006a) che il progetto non ricade in aree protette o in Siti di Importanza Comunitario (S.I.C.) e/o Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) appartenenti alla Rete Natura 2000. Inoltre, è riportato che a circa 1,5 km dal gruppo di aerogeneratori della nuova configurazione c'è il S.I.C. “Bosco di Zampaglione”, e a circa 5 Km è presente la Z.P.S. “Lago di Conza della Campania”.*
- Purtuttavia il progetto approvato dalla Regione Campania non risulta aver compreso una specifica Valutazione di Incidenza, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" ART. 6, paragrafi 3 e 4;
- successivamente al rilascio del parere di VIA la Giunta Regionale ha approvato la Delibera n. 533/2016, recante “Criteri per la individuazione delle aree non idonee all'istallazione di impianti eolici con potenza superiore a 20 kW”, e la Delibera n. 532/2016, recante “Approvazione degli indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20kW”, in gran parte tuttora vigenti, che costituiscono modifica del quadro pianificatorio vigente;
- nel 2018 il Comune di Calitri ha effettuato Valutazione di Incidenza nell'ambito della Procedura di VAS del Piano Urbanistico Comunale, il che costituisce ulteriore modifica del quadro pianificatorio vigente, quanto meno per gli aspetti di incidenza sulla biodiversità


dell'area; lo stesso Comune risulta aver presentato alla Direzione osservazioni in data 5.01.2022 e nuovamente in data 10.01.2022, in merito alla procedura di valutazione preliminare in esame, sulla scorta della consultazione della documentazione trasmessa dalla società e successivamente pubblicata sul sito web istituzionale, che evidenziano la mancanza della necessaria valutazione di quegli elementi essenziali che possano garantire un corretto inserimento del parco eolico nel contesto ambientale, con riferimento all'alternativa zero; pertanto il Comune di Calitri ritiene necessario il ricorso alla procedura di valutazione di impatto ambientale per la realizzazione della modifica del progetto autorizzato in esame;

**ii) variazione del quadro pianificatorio di riferimento**

- verificato che dalla data della precedente valutazione di impatto ambientale, come del resto dà atto il proponente solo nella Relazione illustrativa della verifica preliminare, è mutato anche il contesto pianificatorio di riferimento a scala nazionale, regionale e locale, in quanto:
  - ✓ è stato aggiornato il Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico della Regione Puglia (P.A.I.), approvato con Delibera da parte del Comitato Istituzionale n. 39 del 30 novembre 2005, a seguito delle nuove perimetrazioni con Delibera del Segretario Generale n. 871 del 03/09/2021;
  - ✓ il Piano di Gestione Rischio alluvioni (PGRA)- I ciclo 2011-2016: adottato con Delibera n° 1 del Comitato Istituzionale Integrato del 17 dicembre 2015 e approvato con DPCM del 27/10/2016 ha visto anche l'intervento del II ciclo 2016-2021;
  - ✓ è intervenuto il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvazione preliminare con Delibera n. 560 del 12/11/2019;
  - ✓ è stato adottato il Piano Urbanistico Generale (PUC) del Comune di Calitri con Deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 24/09/2018;

**iii) modifica dello stato dei luoghi e degli impatti cumulativi**

- dalla data della pregressa valutazione di impatto ambientale, che non è stata seguita dalla realizzazione dell'impianto. sono legittimamente state presentate ed avviate altre iniziative progettuali che determinano un cumulo potenziale degli impatti sulle matrici ambientali, con anche sovrapposizioni tra diverse tipologie impiantistiche, da tenere in considerazione quanto agli impatti cumulativi, maggiori rischi da eventi anomali, mitigazioni, compensazioni; senonchè anche tali elementi e progetti, di cui si fornisce un quadro cartografico indicativo, elaborato d'ufficio dalla Commissione, non vengono adeguatamente valutati dal Proponente;



**iv) avvenuta presentazione di una verifica di assoggettabilità a VIA per variante progettuale**

Da ultimo, ma solo quale elemento conoscitivo, il proponente risulta aver dato seguito all'intenzione di modificare il proprio progetto, presentando un'istanza di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, a valle della verifica preliminare, tale da rendere la configurazione progettuale oggetto di proroga non più rispondente, non solo al quadro normativo, pianificatorio e ambientale di riferimento, ma anche alla volontà del proponente;

\*\*\*

Ciò premesso, e vista in particolare la riferita prossimità a numerose aree SIC, tale da imporre che per il progetto in esame venga integrato il risalente studio ambientale con la redazione di uno studio di incidenza secondo le Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) del 2019, che hanno definitivamente chiarito, con portata interpretativa della normativa nazionale di derivazione eurounitaria, anche per porre termine a una procedura di infrazione, la portata e modalità dell'obbligatorio screening o valutazione di incidenza dell'impatto di progetti sui valori di rete Natura 2000, oltre che per le importanti modifiche intervenute nel quadro normativo, pianificatorio ed ambientale da tenere presenti,

**la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS**

**per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere**

**esprime**

**MOTIVATO PARERE**



*ID\_VIP: 4853 – Parere tecnico – Proroga provvedimento VIA – Progetto di un impianto eolico da 39,1 MW da realizzarsi nel Comune di Calitri (AV) ai sensi dell'art. 23 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii.*

**negativo sull' istanza di proroga del Decreto di compatibilità ambientale n. 121 del 05/08/2014 emesso dalla Regione Campania.**

**Il Presidente della Commissione**

**Cons. Massimiliano Atelli**